



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO "CENTRO"

Via Colombaro 8 – 23100 SONDRIO - Tel. 0342 213520

Cod. Meccanografico SOIC81900B - Cod. Fisc. 93020740143

Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFRC9A

e-mail: soic81900b@istruzione.it – soic81900b@pec.istruzione.it – <https://www.icsondriocentro.edu.it>

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
a.s. 2024-2025**

Il giorno **7 febbraio 2025** alle ore **10.30** presso la sede dell'IC Sondrio Centro si svolge l'incontro tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Ombretta Meago e la parte sindacale per la sottoscrizione della presente Ipotesi di accordo finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo Sondrio "Centro" su quanto segue:

TITOLO I PARTE NORMATIVA
TITOLO II CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

SONO PRESENTI:

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico OMBRETTA MEAGO

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali	CISL SCUOLA
	FLC / CGIL
	SNALS/CONFALS
	GILDA SCUOLA <i>Assente</i>
	ANIEF

TITOLO PRIMO – PARTE NORMATIVA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Sondrio Centro e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.
3. Il contratto ha validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e produce i propri effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.
4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art. 30 comma 4 lettera c) del CCNL 2019/21 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF e a quanto previsto dall'art. 3, c. 5, del CCNI sulla mobilità. La parte economica ha validità annuale. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Il testo del contratto di istituto viene inviato dal Dirigente scolastico, entro dieci giorni:
 - al Collegio dei Revisori per il controllo di legalità finanziaria accompagnato da una propria relazione e da una relazione tecnico - finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);
 - al Dipartimento della Funzione pubblica;
 - alla Ragioneria Generale dello Stato.
6. Qualora il Collegio dei Revisori certifichi la non compatibilità dei costi o la presenza di clausole contenenti oneri non previsti nella contrattazione, il dirigente comunica tempestivamente tali rilievi alle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione.
7. Trascorsi 15 giorni, senza che siano comunicati rilievi da parte dei sopraccitati soggetti, il Contratto diviene efficace ed esecutivo.

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

CAPO II

RELAZIONI SINDACALI

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art. 4 - bacheca sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione per ogni plesso dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa e precisamente:
 - nella sede centrale all'esterno dell'aula insegnanti;
 - nella bacheca digitale sul sito della scuola;
 - nell'atrio di ciascun plesso dell'istituto;
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle bacheche collocate nelle sedi, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente

Scolastico ai sensi dell'art. 5 del CCNQ 04.12.2017 sulle prerogative sindacali. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.

3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
4. Il Dirigente Scolastico assicura la trasmissione del materiale indirizzato alla RSU ed inviato per posta, per e-mail, ecc.
5. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.

Art. 5 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 10 e 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dagli artt. 10 e 18 del CCNQ 04/12/2017 CCNL.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di almeno 5 giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.
4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti pari ad un massimo di 8 giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 6 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale dell'istituto scolastico per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa e comunque nel corso dell'ordinario orario di apertura dell'istituto.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.
3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet (pc collocato c/o SSIG Ligari) oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 7 - Trasparenza amministrativa

1. Copia dei prospetti relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2019/21. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

Art. 8 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta, con gli oneri previsti dalla vigente normativa.

Art. 9 - Assemblee sindacali – Modalità di convocazione e svolgimento

1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'art. 4 del CCNQ 04/12/2017 e dell'art. 31 del CCNL 2019/21.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; se l'assemblea ha carattere provinciale secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.
3. Le assemblee sindacali possono svolgersi con modalità a distanza.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

5. Le assemblee sindacali non possono superare il numero di due al mese, indipendentemente dal fatto che siano indette per tutto il personale scolastico o per ciascuna categoria di personale (docenti o a.t.a).
6. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata con comunicazione scritta al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
7. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a tre giorni.
8. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente le prime due ore oppure le ultime due ore.
9. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
10. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
11. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa tramite circolare dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
12. È obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno tre giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati e di poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro, quindi il personale sarà considerato regolarmente in servizio. La dichiarazione è irrevocabile.
Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
13. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
14. Ai sensi dell'art.30, comma 4, lettera c) la contrattazione di istituto individua il contingente di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla Scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale finalizzato a garantire, comunque, la più larga partecipazione agli interessati.
Pertanto nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:
 - a. **se le lezioni sono sospese in tutte le classi** si prevede la permanenza in servizio di 1 unità di assistente amministrativo e di n.1 unità di collaboratore scolastico nella sede, nessuno negli altri plessi;
 - b. **se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi** si prevede la permanenza in servizio di n. 2 unità di assistente amministrativo in sede e di almeno n. 2 collaboratori scolastici in sede e di n. 1 collaboratore in ciascuno degli altri plessi, per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi.
15. Il Dirigente Scolastico nell'individuazione del personale obbligato al servizio verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli e, se non sufficiente, segue il criterio della rotazione in ordine alfabetico escludendo eventualmente chi già individuato nel corso dell'anno scolastico corrente.

Art. 10 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 11 - Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché garanzia dei servizi pubblici essenziali e dei contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili

1. Per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, si applicano le disposizioni di cui al protocollo d'Intesa n. 1561/2021 del 13.02.2021 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, sottoscritto in data 08.02.2021 dal Dirigente Scolastico e dalle OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca FLC CGIL, CISL FSUR, SNALS CONFASAL e ANIEF così come previsto dall'art. 3 c. 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero e pubblicato all'Albo On Line dell'istituto e in Amministrazione Trasparente del sito alla sezione Atti Generali nonché del conseguente Regolamento prot. n. 1703/2021 del 17.02.2021 adottato dal Dirigente Scolastico e relativo alle prestazioni indispensabili in caso di

sciopero pubblicato all'Albo On Line dell'istituto e in Amministrazione Trasparente del sito alla sezione "Atti Generali".

Art. 12 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art. 30 del CCNL 2019/21 prevede i seguenti istituti:

- a) Contrattazione integrativa (art.30 comma 4 lettera c).
- b) Confronto (art.30 comma 9 lettera b);
- c) Informazione (art. 30 comma 10 lettera b).

Gli incontri sono convocati di intesa tra il Dirigente Scolastico e la RSU e, eventualmente, si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.

Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2019/21 con un preavviso di almeno 5 giorni.

4. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
5. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.
6. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 13 - Materie oggetto di contrattazione di istituto

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 51 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni dell'art. 30 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019/21 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4 lett. c2) e la determinazione del valore degli incarichi specifici conferiti al personale ATA ai sensi dell'art. 54 c.2 del CCNL 2019/21;
 - i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1 c. 249 della Legge 160/2019 (art. 30 c. 4 lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali, ai sensi dell'art.10 del CCNQ 4/12/2017 (art. 30 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30 c. 4 lett. c6);

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei docenti (art. 30 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30 c. 4 lett. c8); nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione con quanto previsto dall'Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25.10.2020 ed in particolare all'art. 3, c. 3 e s.m.;
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30 c. 4 lett. c9);
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30 c.4, lett. c10);
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al Decreto Ministeriale n. 63 del 5 aprile 2023 (valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento/orientatore) (art. 30 c. 4 lett. c11).

Art. 14 - Materie oggetto di confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019/21 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni dell'art. 30 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019/21 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (anche nei casi di attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità competenti, con riferimento ai criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità), nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il MOF (art. 30 c. 9 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA per i plessi situati nel comune della sede. Per l'assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell'istituzione scolastica, si rimanda all'informativa (art. 30 c. 9 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30 c. 9 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (in particolar modo dove venisse prevista la prestazione del servizio in modalità agile) e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30 c. 9 lett. b4);
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30 c. 9 lett. b5);
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30 c. 9 lett. b6).
3. Il confronto si avvia mediante la trasmissione ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2019/21. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
4. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre dieci giorni. Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata previo accordo tra le parti.
5. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 15 - Materie oggetto di informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2019/21, l'informazione, ai sensi dell'art.5 comma 1 del CCNL 2019/21, è resa, preventivamente e in forma scritta, dall'Amministrazione ai soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21 al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione

integrativa:

- la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 c. 10 lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 c. 10 lett. b2);
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78 del CCNL 2019/21 (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito (art. 30 c. 10 lett. b3).
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2019/21 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile.

CAPO III LA COMUNITA' EDUCANTE

Art. 16 - La comunità educante e democratica

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D. Lgs. 297/94.

CAPO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA

Art.17 - Incontro di inizio anno con il personale ATA

1. In seguito alla determinazione del piano dell'offerta formativa, il Dirigente Scolastico, d'intesa con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, all'inizio dell'anno scolastico convoca l'assemblea di tutto il personale ATA, al fine di valorizzare la specificità del personale stesso (art. 63 CCNL 2019/21) e acquisire pareri e proposte in merito a:
 - a) criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro del personale, compreso quello dichiarato inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni per motivi di salute;
 - b) articolazione dell'orario di lavoro;
 - c) disponibilità del personale ad effettuare prestazioni aggiuntive all'interno dell'orario ordinario di lavoro da retribuire con il fondo d'istituto;
 - d) disponibilità del personale a svolgere incarichi specifici ai sensi dell'art. 47 del CCNL 2006/2009;
 - e) disponibilità del personale ad effettuare prestazioni aggiuntive oltre l'orario ordinario di lavoro per progetti del PTOF e attività deliberate, con turnazione tra i disponibili;
 - f) individuazione di un rappresentante del personale ATA, anche sulla base di quanto definito nell'incontro, da parte del Dirigente Scolastico per la partecipazione ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017. Ciò, per ampliare e valorizzare la partecipazione del personale ATA alle attività della "comunità educante".
2. Il DSGA o persona individuata all'apertura della seduta, redige il verbale dell'assemblea e formula al Dirigente Scolastico una proposta del Piano annuale delle attività relativo all'organizzazione dei servizi del personale ATA.

Art. 18 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

1. Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di elezioni e vi sia la sospensione dell'attività didattica e non la chiusura stabilita da specifica ordinanza, il personale ivi impiegato potrà assolvere ai propri obblighi di servizio secondo le seguenti modalità:
 - cambio sede di servizio;

- utilizzo giorni di ferie/recupero solo nel caso in cui non vi siano esigenze di servizio o necessità di sostituzione di personale assente nei plessi.

Art. 19 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria

1. Come precisato dalla nota USR Lombardia prot. n. 19126 del 02.09.2021 con la quale vengono trasmesse indicazioni in merito ai pareri ARAN (nello specifico in merito alla riduzione delle 35 ore settimanali viene indicato il parere n. CIRS12 del 24.02.2021) si evidenzia che tale beneficio è concedibile solo ove coesistano sia la condizione soggettiva (articolazione oraria in turni e/o significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario ordinario) che quella oggettiva (specifica tipologia di scuola: istituzioni scolastiche educative, quelle con annesse aziende agrarie, scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana).

Considerato che il plesso della Scuola Primaria "C. Cederna" è strutturata, sia per attività didattiche sia per attività finalizzate all'ampliamento dei servizi all'utenza, con un orario del servizio giornaliero superiore alle dieci ore per più di tre giorni alla settimana, ai sensi dell'art. 55 del CCNL 29.11.2007 e della sequenza contrattuale del 25.7.2008, è attivata la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore.

Pertanto usufruiranno nel corrente a.s. della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali n. 2 unità di Collaboratori Scolastici assegnati al plesso della Scuola Primaria "C. Cederna".

Nel periodo dal 07.10.2024 al 20.11.2024, a seguito dell'evento straordinario occorso presso la SSIG Ligari che ha richiesto l'ampliamento dell'orario di servizio dei CS in servizio c/o SP Quadrio – sede temporanea degli uffici – è stato applicato agli stessi per il periodo necessario, il riconoscimento della riduzione dell'orario di lavoro alle 35 ore settimanali.

2. E' escluso il personale in regime di part - time o con orario di lavoro non articolato su turni, salvo che gli orari non comportino significative oscillazioni.

Art. 20 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo sulla base della disponibilità espressa dal personale medesimo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. disponibilità espressa dal personale
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - d. graduatoria interna.
3. Si riconosce l'intensificazione del lavoro al personale utilizzato a scavalco su due plessi anche di ordine di scuola diverso.
4. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
5. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
6. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con i fondi a disposizione dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO SECONDO – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

CAPO I

Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 21 - Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di

lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.

3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti, tirocinanti).

Art. 22 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, deve:

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.

Art. 23 – Servizio di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio. Il Dirigente Scolastico predispose il Servizio di prevenzione e protezione e, con riferimento al DVR di Istituto, individuando a tal fine le seguenti figure:

RSPP

RLS

ASPP

Preposti

Addetti primo soccorso

Addetti antincendio

Responsabile emergenze

Preposti al controllo del divieto di fumo

Coordinatore delle prove di evacuazione

2. Alle figure sensibili indicate per l'attivazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. Essi sono specificamente formati attraverso specifici corsi.
3. I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
4. Il Dirigente Scolastico individuerà oltre il personale, tempi e modalità del servizio di protezione e prevenzione, e determinerà i fondi per il funzionamento, le spese ed i compensi, se previsti, in misura forfettaria.

Art. 24 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione.
Per l'anno 2024 si è proceduto al reclutamento del RSPP (Sig. Scarinzi Roberto) secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 25 - Sorveglianza sanitaria – Medico competente

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.
Per l'anno 2024 si è proceduto all'individuazione del Medico Competente (Dott. Della Patrona Gianpiero) secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 26 - Il Documento di valutazione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 27 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

1. Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il DVR e il piano dell'emergenza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.

Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

Art. 28 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

1. Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni.

L'Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:

- il quadro normativo sulla sicurezza;
- la responsabilità penale e civile;
- gli organi di vigilanza;
- la tutela assicurativa;
- i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali rischi e le misure di tutela;
- la prevenzione incendi;
- la prevenzione sanitaria;
- la formazione dei lavoratori.

Art. 29 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso).
2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente.
6. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/08, Articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli Artt. 36, 37 del D. Lgs. 81/08;
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:
 - a) le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
 - b) le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
 - c) la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
 - d) le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
8. Relativamente alla designazione dell'RLS, la RSU ha confermato la Sig.ra Pusterla Cristina. Allo stesso sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).
9. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
10. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito dal CCNL e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
Entro 10 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

CAPO II

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90

Art. 30 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

1. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero fornisce, ai sensi dell'art.3, comma 4 dell'*Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero* del 2 dicembre 2020 dichiarazione di intendere partecipare, non voler partecipare ovvero di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.
2. In applicazione dell'art.3, comma 2 del succitato Accordo, l'individuazione del numero dei lavoratori interessati a garantire tali servizi ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione, sono definiti nell'apposito protocollo di Intesa Dirigente/OO.SS. rappresentative.

CAPO III

Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa

Art. 31 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio dell'anno scolastico a.s. 2024-2025 sono costituite da:
 - Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIM;
 - ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIM;
 - eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al Lordo Stato.

- Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 32 – Finalizzazione del salario accessorio

- Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
- Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del PTOF, definito dagli Organi Collegiali della scuola. Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola. I criteri per la definizione dei compensi accessori sono quelli indicati, nelle sezioni dedicate, dell'informativa vigente (prot. n. 10255/2024 del 25.09.2024).
Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
- A partire dal 1° gennaio 2024, i compensi previsti per la retribuzione delle attività accessorie sono incrementati secondo quanto stabilito dalle tabelle E1.6, E1.7 e E1.8.

Art. 33 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

- Il MIM con nota prot. n. 36704 del 30.09.2024 assegna all'Istituto per il periodo settembre 2024 – agosto 2025 per il miglioramento dell'offerta formativa le seguenti risorse (lordo dipendente) e per la Valorizzazione del personale le seguenti risorse determinate da:

- n. 92 posti in organico di diritto del personale docente
- n. 23 posti del personale ATA
- n. 1 posto DSGA
- n. 8 punti di erogazione

Il MIM ha inoltre comunicato con nota prot. n. 40436 del 28.10.2024 la riassegnazione delle economie del FIS relative all'a.s. 2017/2018.

- I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, fatto salvo le economie che possono essere utilizzate senza vincolo di destinazione.
- Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo dipendente) prevedono le seguenti voci di finanziamento:

Voce di finanziamento	Importo (lordo dipendente)
a) Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 46.428,92
b) compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 961,27
c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 4.073,62
d) gli incarichi specifici del personale ATA	€ 3.053,61
e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
e) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.627,58
g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 13.525,69
h) indennità di disagio agli assistenti tecnici del primo ciclo	€ 800,00
i) le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017	€ 0,00
l) progetti nazionali e comunitari (PNRR, PON ...)	€ 0,00

- Ai sensi dell'art. 9 del CCNI siglato in data 26.09.2024 “*resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, comprese le risorse di cui al comma 1, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'art. 78 c. 9 del CCNL 2019-2021*”. Pertanto le risorse relative al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa eventualmente rimaste non impiegate nel corso dell'anno potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione di

istituto, oppure se vi sono economie provenienti dagli anni precedenti, le medesime andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell'a.s. 2024-2025, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'Istituzione Scolastica.

Le predette risorse vengono di seguito riportate:

Giacenze sul Cedolino Unico al 25.11.2024, comprensive anche delle economie FIS a.s. 2017/2018 riassegnate con nota MIM prot. n. 40436 del 28.10.2024, e rese note alle OO.SS. mediante trasmissione dell'atto del Dirigente Scolastico costitutivo del MOF prot. n. 13014/2024 del 22.11.2024 a tutt'oggi corrispondenti a € (Lordo dipendente) risultano così suddivise:

Voce di finanziamento	Capitolo POS	Importo (lordo dipendente)
Fondo istituzione scolastica	Cap. 2555/05	€ 4.368,77
Incarichi specifici	Cap. 2555/05	€ 0,00
Funzioni Strumentali	Cap. 2555/05	€ 0,00
Misure incentivanti per aree a rischio forte processo immigratorio e contro l'emarginazione sociale	Cap. 2555/05	€ 592,35
Valorizzazione personale scolastico	Cap. 2555/05	€ 1.019,84
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti	Cap. 2555/06	€ 27,68
Avviamento pratica sportiva	Cap. 2555/12	€ 1,92

Si concorda di destinare il totale delle economie del Fondo di Istituto derivanti dal FIS docente pari a € **4.368,77** (lordo dipendente) ad incrementare il budget per la contrattazione a.s. 2024-2025.

Art. 34 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dallo svolgimento di attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. Prima della divisione tra le diverse categorie di personale, si detrae dalla quota totale del Fondo dell'Istituzione Scolastica la parte variabile, pari ad € 4.827,00 (lordo dipendente) da destinare alla retribuzione dell'indennità di direzione al DSGA; parimenti si detrae l'importo necessario a retribuire la sostituzione del DSGA pari ad € 545,10 (lordo dipendente).

La quota rimanente del Fondo dell'Istituzione Scolastica di € 45.425,59 (lordo dipendente) viene ripartita secondo la seguente proporzione:

80 % - pari ad € 36.340,47 (lordo dipendente) al personale docente

20 % - pari ad € 9.085,12 (lordo dipendente) al personale ATA.

2. Fatte salve le somme erogate con specifico vincolo di destinazione, in sede di contrattazione potranno essere definite diverse modalità di distribuzione delle singole voci componenti la dotazione erogata dallo Stato per il miglioramento dell'offerta formativa.

3. Al fine di perseguire le finalità sopra indicate, il fondo d'istituto destinato al personale docente è utilizzato per riconoscere le aree di attività di seguito specificate:

- a. supporto alle attività organizzative
- b. supporto alla didattica
- c. supporto all'organizzazione della didattica
- d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa curricolare e non
- e. attività d'insegnamento aggiuntive
- f. attività di formazione

4. Allo stesso fine sono definite le aree di attività riferite al personale ATA:

- a. intensificazione del carico di lavoro e/o per sostituzione di colleghi assenti
- b. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica
- c. ore per attività straordinaria.

IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA viene così determinato

Fondo Istituzione Scolastica	lordo dipendente
TOTALE	46.428,92
Economie FIS a.s. 2023-2024	4.368,77
TOTALE	50.797,69

Dal totale viene decurtata la somma corrispondente a:

- Indennità di amministrazione e sostituzione DSGA (lordo dip.)
 (DSGA € 4.827,00 + indennità AA sostituto DSGA € 545,10)

€ 5.372,10

TOTALE GENERALE

45.425,59

La ripartizione delle risorse viene effettuata nella percentuale
 del 80 % per il personale docente
 del 20 % per il personale ATA

Pertanto la ripartizione delle risorse del FIS dà le seguenti risultanze:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo parziale (lordo dipendente)</i>	<i>Importo totale (lordo dipendente)</i>
Personale docente	Infanzia € 6.541,29	€ 36.340,47
	Primaria € 18.170,23	
	SSIG € 11.628,95	
Personale ATA	AA - AT € 2.362,13	€ 9.085,12
	CS € 6.722,99	
TOTALE	€ 45.425,59	€ 45.425,59

Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019 che prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, già confluite nel Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato) senza ulteriore vincolo di destinazione, si stabilisce che, per il corrente anno scolastico le stesse siano così assegnate:

la quota assegnata nel corrente a.s. pari a € **13.525,69** (Lordo Dipendente) viene sommata alle relative economie a.s. 2023-2024 pari a € **1.019,84** (Lordo Dipendente), per un totale di € **14.545,53** (Lordo dipendente) dal quale viene decurtata la somma di € **2.526,38** utilizzata per incrementare la dotazione disponibile per compensare le Funzioni Strumentali come precisato all'art. 35 della presente Ipotesi.

La quota rimanente pari a € **12.019,15** (lordo dipendente) viene suddivisa tra personale docente e ATA nella seguente misura:

85,77 % - pari ad € **10.308,82** (lordo dipendente) al personale docente

14,23 % - pari ad € **1.710,33** (lordo dipendente) al personale ATA

La quota destinata al personale docente pari a € **10.308,82** (Lordo Dipendente) viene così ripartita:

- la somma di € **3.614,30** (Lordo Dipendente) da destinare ad incrementare il FIS Docenti;
- la somma di € **4.235,00** (Lordo Dipendente) da destinare in misura forfetaria a coloro che prenderanno parte alla formazione attuata con i fondi assegnati del DM 65/2023 e DM 66/2023; la misura in termini di ore verrà determinata in relazione alle unità che parteciperanno e alla durata della formazione stessa;
- la somma di € **2.459,52** (Lordo dipendente) va ad incrementare la disponibilità per le ore eccedenti della SSIG corrispondente a **84** ore;

Pertanto:

la quota FIS Docenti pari a € **36.340,47** (Lordo dipendente) precedentemente determinata viene incrementata:

- per € **3.614,30** (Lordo Dipendente) derivante dalla Valorizzazione del personale scolastico;
- per € **592,35** (Lordo dipendente) quale quota relativa alle economie relative alle aree a rischio a forte processo migratorio risultanti al termine dell'a.s. 2023-2024

per un totale disponibile di € **40.547,12** (Lordo dipendente).

La quota destinata al personale ATA pari a € **1.710,33** (Lordo dipendente) viene utilizzata per incrementare la dotazione disponibile per compensare gli Incarichi Specifici come precisato all'art. 38 della presente Ipotesi.

MISURA DEI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE (ART. 88 CCNL 29.11.2007)
1. Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (€ 19,25/h)

FUNZIONI DI COLLAB. COL DS	n. unità	ore	Lordo dipendente
Collaboratori del DS	2	180	€ 3.465,00
Membri Nucleo interno di valutazione	3	18	€ 346,50
Membri Commissione Valutazione	8	72	€ 1.386,00
Membri commissione PTOF	10	40	€ 770,00
Membri commissione intercultura	6	24	€ 462,00
Team digitale	4	12	€ 231,00
Totale Funzioni di Collaborazione		346	€ 6.660,50
Incarichi SI e SP			
Fiduciari di Plesso	7	275	€ 5.293,75
Coordinatori di Modulo	18	179	€ 3.445,75
Presidente di interclasse/Intersezione	7	102	€ 1.963,50
Segretario intersezione	3	24	€ 462,00
Referente sicurezza	7	86	€ 1.655,50
Referente mensa	7	40	€ 770,00
Responsabile biblioteca alunni	7	17	€ 327,25
Referenti e coordinatori progetti specifici	4	37	€ 712,25
Referente continuità infanzia/primaria fino a 40 h. a registro	7		
Referente continuità primaria/secondaria 8 h. a registro	4		
Referente tecnologie e sito pari a 25 h. a registro	4	89	
Referente Scuola che promuove salute benessere 8 h. a registro	4		€ 1.713,25
Referente Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza Attiva 8 h. a registro	4		
Totale incarichi SI e SP		849	€ 16.343,25
Incarichi SSIG			
Coordinatore di classe SSIG	15	210	€ 4.042,50
Segretari di classe SSIG	15	120	€ 2.310,00
Coordinatori dipartimenti disciplina SSIG	8	30	€ 577,50
Referenti supporto sicurezza e organizzazione di plesso	3	98	€ 1.886,50
GLO (in base al n. di alunni assegnati)	18	38	€ 731,50
Totale incarichi SSIG		496	€ 9.548,00

Progetti

PROGETTI Attività aggiuntive di insegnam. (€ 38,50/h)	ore	Lordo dipendente
Istruzione domiciliare	10	€ 385,00
Progetto giochi matematici	12	€ 462,00
Totale	22	€ 847,00

Per quanto riguarda i progetti per iniziative rientranti nelle attività curriculari verranno riconosciute solo le attività di insegnamento aggiuntive agli obblighi di servizio e/o di non insegnamento per attività di progettazione, organizzazione, regolarmente dichiarate e documentate.

Per la quantificazione si terrà conto dell'impegno organizzativo, della durata temporale, del coinvolgimento degli alunni e degli esperti. Le ore prestate saranno dichiarate e documentate al termine dell'anno scolastico, su apposita modulistica.

PROGETTI Attività funzionali all'insegnamento	n. unità	ore	Lordo dipendente
Progetti Scuola Infanzia			
S.I. Rodari – Progetti	10		€ 192,50
S.I. Segantini – Progetti	15		€ 288,75
S.I. Melazzini - Progetti	15		€ 288,75

Progetti Scuola Primaria			
S.P. Montalcini - Progetti		15	€ 288,75
S.P. Cederna - Progetti		15	€ 288,75
S.P. Rodari - Progetti		15	€ 288,75
S.P. Quadrio - Progetti		20	€ 385,00
Totale progetti SI/SP		105	€ 2.021,25
Progetti SSIG			
Referenti progetti SSIG specifici		9	86 € 1.655,50
Totale progetti SSIG		86	€ 1.655,50
Progetti di Istituto			
Referenti progetti di Istituto specifici		7	57 € 1.097,25
Totale progetti di Istituto		57	€ 1.097,25
FLESSIBILITA'	n. unità	ore	Lordo dipendente
Flessibilità organizzativa didattica (infanzia)	17	17	€ 327,25
Flessibilità organizzativa didattica (primaria)	46	46	€ 885,50
Totale flessibilità		63	€ 1.212,75
TUTOR	n. unità	ore	Lordo dipendente
Tutoraggio neo immessi in ruolo	5	36	€ 693,00
Tutoraggio tirocinante Università	2	8	€ 154,00
Tutoraggio tirocinanti Piazzi Perpentì "Scuole Aperte"	4	16	€ 308,00
Totale tutoraggi		60	€ 1.155,00

Totale generale € 39.693,50 per 2062 ore non ins.

Totale generale € 847,00 per 22 ore ins.

TOTALE € 40.540,50

Disponibilità € 40.547,12

Arrotondamento € 6,62

Attività di formazione (€ 19,25/h.)	
Formazione personale scolastico (compenso in misura forfettaria al personale coinvolto nelle edizioni organizzate dall'IC Sondrio "Centro" con i fondi del DM 65/2023 e 66/2023 e fino ad un massimo di 3 h. per unità per corsi fino a 20 h. e fino ad un massimo di 6 h. per corsi oltre le 20 h.)	€ 4.235,00
Totale formazione	€ 4.235,00

MISURA DEI COMPENSI AL PERSONALE ATA

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI

INDENNITA' DI DIREZIONE (lordo dip.)		
Direttore dei servizi amm.vi	1	€ 4.827,00
Indennità del sostituto del Direttore dei serv. Amm.vi	1	€ 545,10
Totale		€ 5.372,10

ASSISTENTI TECNICI

La risorsa complessiva messa a disposizione per riconoscere l'indennità di disagio degli Assistenti Tecnici del primo ciclo ammonta complessivamente a € 800,00 (lordo dipendente) pari a € 1.061,60 (Lordo Stato). Ai fini della retribuzione del compenso individuale dovendo tener conto della numerosità dei plessi afferenti alle istituzioni scolastiche affidate all'assistente tecnico viene riconosciuto l'intero importo pari a € 800,00 (lordo dipendente).

INDENNITA' DI DISAGIO (lordo dip.)		
Assistente Tecnico (maggiore o uguale a 10 plessi)	1	€ 800,00

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - ASSISTENTI TECNICI: maggiori carichi di lavoro volti alla realizzazione dei progetti PTOF, maggior impegno per la sostituzione di colleghi assenti, supporto alla gestione sicurezza, innovazione digitale (registro elettronico e segreteria digitale), tutoraggio personale e lavoro straordinario

COLLABORATORI SCOLASTICI: maggiori carichi di lavoro volti alla realizzazione dei progetti PTOF, maggior impegno per la sostituzione di colleghi assenti, supporto alla gestione sicurezza, lavoro straordinario

La risorsa complessiva messa a disposizione per retribuire le prestazioni aggiuntive del personale (assistenti e collaboratori) ammonta complessivamente a € 9.085,12 (lordo dipendente) pari a € 12.055,95 (Lordo Stato)

INCARICHI PARTICOLARI			
Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici (* € 15,95/h lordo dip.)	n. unità	ore	Lordo dipendente
Tutoraggio personale	2	20	€ 319,00
Supporto gestione Segreteria Digitale/Classeviva/Isoft	2	10	€ 159,50
Sostituzione colleghi assenti e intensificazione prestazioni (max 60 minuti al di) rapportati ai gg. di assenza del personale	5	30	€ 478,50
Straordinario	6	87	€ 1.387,65
Totale AA - AT		147	€ 2.344,65
Collaboratori Scolastici (* € 13,75/h lordo dip.)	n. unità		
Flessibilità cambio orario per sost. colleghi ass. e intensificazione prestazioni (max 60 minuti al di) rapportati ai gg. di assenza del personale e ai cambi turno operati come da disposizioni di servizio	23	265	€ 3.643,75
Collaborazione alla piccola manutenzione	1	12	€ 165,00
Servizio su + plessi	2	30	€ 412,50
Assistenza pre-post scuola	2	20	€ 275,00
Straordinario	10	160	€ 2.200,00
Totale CS		487	€ 6.696,25
Totale generale			€ 9.040,90
<i>di cui € 36,06 da destinare ad incrementare la somma disponibile per gli I.S. ATA + € 8,16 economia FIS ATA</i>			€ 44,22

Nell'eventualità vengano assegnate all'Istituto ulteriori risorse per il personale ATA finalizzate ad incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche, come previsto dal Decreto Legge n. 160 del 28.10.2024, la distribuzione dei compensi avverrà secondo quanto previsto dall'art. 32 della presente Ipotesi nel rispetto dei criteri contenuti nell'informativa vigente (prot. n. 10255/2024 del 25.09.2024) e che di seguito si riportano:

- a) disponibilità dichiarata all'assolvimento di particolari incarichi nell'ambito dell'orario di servizio e/o aggiuntivo;
- b) competenze professionali, in coerenza con gli incarichi funzionali nell'attività programmata;
- c) esperienze pregresse;
- d) rotazione degli incarichi con l'obiettivo di una opportuna e funzionale valorizzazione di tutto il personale;
- d) equità nella ripartizione delle attività individuate;
- e) posizione in graduatoria di istituto.

Art. 35 - Funzioni Strumentali

Il MIM assegna con nota prot. n. 36704 del 30.09.2024 le risorse per le "Funzioni Strumentali" che ammontano a € 4.073,62 (Lordo Dipendente) pari ad € 5.405,69 (Lordo Stato).

La suddetta risorsa viene integrata prelevando dalla disponibilità della valorizzazione del personale per un importo pari a € 2.526,38 (lordo dipendente) pari a € 3.352,51 (Lordo Stato).

La disponibilità complessiva risulta pertanto pari a € 6.600,00 (Lordo dipendente) pari a € 8.758,20 (lordo Stato).

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati in base alla complessità, secondo la seguente ripartizione:

Descrizione	n. unità	Lordo dipendente
1- Gestione del Piano dell'Offerta Formativa Valutazione	n. 2 docenti	€ 2.900,00
1-PTOF di Istituto – Produzione e aggiornamento della documentazione allegata al PTOF		
2-Sostegno al lavoro dei docenti/Tecnologie Informatiche	n. 1 docente	€ 1.100,00
3-Interventi e servizi per studenti/integrazione e inclusione tutti gli ordini di scuola	n. 2 docenti	€ 2.600,00
3-Interventi e servizi per studenti/Intercultura		
TOTALE		€ 6.600,00

Art. 36 - Compensi per le attività di educazione fisica

Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate e debitamente rendicontate.

Il MIM assegna con nota prot. n. 36704 del 30.09.2024 le risorse per le ore avviamento pratica sportiva che ammontano a € 961,27 (lordo dipendente), € 1.275,61 (lordo stato).

Le economie degli aa.ss. precedenti pari ad € 1,92 (lordo dipendente) corrispondenti a € 2,55 (lordo Stato) vanno ad incrementare la disponibilità del presente articolo per un totale di € 963,19 (lordo dipendente) pari a € 1.278,16 (lordo stato).

Attività	Lordo dipendente
n. 1 Docente SSIG – Preparazione campionati sportivi studenteschi	€ 636,69
n. 1 Docente SSIG – Preparazione campionati sportivi studenteschi	€ 323,68
TOTALE	€ 960,37
Arrotondamento	€ 2,82

Art. 37 - Compensi per aree a rischio

Il MIM non assegna con nota prot. n. 36704 del 30.09.2024 le risorse per le aree a rischio considerati i finanziamenti riconosciuti alle scuole mediante i progetti PNRR di cui al DM 19/2024.

Le economie ammontano a € 592,35 (lordo dipendente) pari ad € 786,05 (lordo Stato) e risultano utilizzate per incrementare la dotazione del FIS in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 del CCNI siglato in data 26.09.2024

Art. 38 - Incarichi specifici personale ATA

Il MIM assegna con nota prot. n. 36704 del 30.09.2024 le risorse per gli "Incarichi Specifici" che ammontano a € 3.053,61 (Lordo Dipendente) pari ad € 4.052,14 (Lordo Stato).

La suddetta risorsa viene integrata:

- prelevando dalla disponibilità della valorizzazione del personale per un importo pari a € 1.710,33 (lordo dipendente) pari a € 2.269,61 (lordo Stato);
- prelevando dalla disponibilità del Fondo di Istituto ATA per un importo pari a € 36,06 (lordo dipendente) pari a € 47,85 (lordo Stato).

Totale del finanziamento disponibile € 4.800,00 (Lordo dipendente) pari ad € 6.369,60 (lordo Stato)

I compiti del personale ATA sono costituiti (art. 54 c. 1 CCNL 2019/21):

- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) da incarichi specifici, della durata di un anno scolastico, di natura organizzativa o di responsabilità che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività. Per i lavoratori appartenenti all'Area A saranno finalizzati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili, al primo soccorso.

Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche (sia I° posizione che II° posizione economica), gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale, secondo la seguente tabella:

Profilo e tipo incarico specifico	Numero unità	Lordo dipendente
Assistente Amministrativo t.i. senza posizione economica: Coordinamento area alunni e sostituzione DSGA in caso di assenza di titolari di II e/o I posizione economica	1	€ 1.300,00
Collaboratore Scolastico senza posizione economica: assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona e all'assistenza agli alunni diversamente abili e al primo soccorso	5	3.500,00
TOTALE	6	€ 4.800,00

Art. 39 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'a.s. 2024-2025 corrispondono a € **13.525,69** (Lordo Dipendente) pari a € **17.948,59** (Lordo Stato) mentre le economie ammontano a € **1.019,84** (Lordo Dipendente) pari a € **1.353,33** (Lordo Stato).
3. Per l'a.s. 2024-2025, le risorse attribuite per la valorizzazione del personale scolastico vengono utilizzate, ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 comma 249, per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico ad integrazione del Fondo di Istituto. Pertanto non vengono per l'anno corrente contrattati i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale.

Art. 40 - Criteri generali per l'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari

Le risorse derivanti dall'attuazione di progetti nazionali e comunitari sono utilizzate per compensare le attività aggiuntive del personale docente e/o ATA coerentemente con le competenze professionali richieste e gli incarichi funzionali all'attività programmata attribuiti.

Art. 41 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

Fermo restando quanto previsto dall'art.43 del CCNL 2019/21, il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e al massimo sino a dieci giorni, individua il docente destinatario delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

1. I docenti si rendono disponibili su base volontaria per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti fino alla nomina di un supplente.
2. L'ora di supplenza si configura come attività di effettivo insegnamento e non di semplice vigilanza.
3. L'eventuale completamento dell'orario d'obbligo è finalizzato prioritariamente ad attività didattiche e per la parte residuale alla sostituzione dei colleghi assenti.
4. Per effettuare supplenze brevi potrebbero essere utilizzate ore non prestate nel regolare orario di servizio (per fruizione di permessi brevi, uscite, gite, progetti ...) alle quali attingere al bisogno.
L'utilizzo di tali ore, quando possibile, deve essere comunicato all'interessato preventivamente, almeno un giorno prima.
5. L'utilizzo delle ore eccedenti deve essere economizzato e distribuito su tutti i mesi di attività didattica, in base ad una previsione di massima.

Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, assegna le ore di sostituzioni interne con comunicazione scritta, su apposito registro, seguendo, nel caso di più docenti a disposizione nella stessa ora, il seguente ordine, fermo restando l'utilizzo prioritario del personale che deve completare l'orario d'obbligo (scuola primaria) o che deve recuperare ore:

- a. assegnazione a docenti in compresenza nella stessa classe.
- b. assegnazione a docenti che debbano recuperare ore non effettuate o di permesso
- c. assegnazione a docenti della medesima classe;
- d. assegnazione a docenti della medesima materia;
- e. assegnazione ad altri docenti che abbiano segnalato la disponibilità.

Il MIM assegna con nota prot. n. 36704 del 30.09.2024 le risorse per le ore eccedenti che ammontano a € **2.627,58** (lordo dipendente) pari a € **3.486,80** (lordo Stato), derivanti da:

Ore eccedenti disponibili per ordine di Scuola Da finanziamento specifico a.s. 2024-2025	Importo (lordo dipendente)
<i>Quota lordo dip. ore eccedenti docenti Scuola Infanzia</i> N. ore spettanti al personale docente infanzia pari a 21 ore SI * € 19,54 (lordo dip.)	€ 410,34
<i>Quota lordo dip. ore eccedenti docenti Scuola Primaria</i> N. ore spettanti al personale docente Primaria pari a 53 ore SP * € 20,21 (lordo dip.)	€ 1.071,13
<i>Quota lordo dip. ore eccedenti docenti Scuola Secondaria</i> N. ore spettanti al personale docente SSIG pari a 39 ore * € 29,28 (lordo dip.)	€ 1.141,92
Arrotondamento	€ 4,19

Valorizzazione personale 2024-2025

Viene destinata la somma pari a € **2.459,52** (lordo dipendente) a favore della SSIG Ligari come segue:
n. **84** ore * € 29,28 (lordo dip.) per la SSIG pari a € 2.459,52 (lordo dipendente)

Pertanto le ore eccedenti disponibili per l'a.s. 2024-2025 (comprese le economie specifiche, le quote valorizzazione personale e gli arrotondamenti) vengono così suddivise:

Ore eccedenti disponibili per ordine di scuola	Importo (lordo dipendente)
N. ore assegnate al personale docente infanzia pari a 21 ore SI * € 19,54 (l. dip.)	€ 410,34
N. ore assegnate al personale doc. primaria pari a 53 ore SP * € 20,21 (l. dip.)	€ 1.071,13
N. ore assegnate al personale docente SSIG pari a 39 ore SSIG (ore eccedenti a.s. 2024-2025) + 84 ore SSIG (valorizzazione personale 2024-2025) + 1 ora SSIG (derivante da arr.. + OE 23/24 pari a € 27,68) = 124 ore * € 29,28 (lordo dip.)	€ 3.630,72
TOTALE	€ 5.112,19
TOTALE Finanziamento disponibile	€ 5.114,78
Arrotondamento	€ 2,59

Art. 42 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per le attività di formazione per il personale docente e ATA (in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e dell'istituzione scolastica) sono ripartite, tra le diverse categorie di personale, sulla base delle esigenze di formazione del personale stesso in coerenza con il PTOF e tenuto conto della consistenza degli organici di fatto.
2. Per il personale docente, le risorse potranno essere erogate esclusivamente per attività di formazione previste nel piano annuale di formazione.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 4 del CCNL 2019/2021 le attività di formazione programmate annualmente dal collegio dei docenti con il PTOF, obbligatorie ed eccedenti le 80 ore funzionali, sono retribuite in modalità forfettaria secondo le seguenti modalità:
 - prioritariamente per la realizzazione dei progetti PNRR e in via residuale per corsi di formazione/aggiornamento connessi alle funzioni svolte.

Art. 43 - Progetti comunitari e nazionali

Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale, alle relative competenze e secondo quanto previsto dall'assegnazione degli incarichi.

Nei progetti in cui il finanziamento non sia completamente vincolato e può, di conseguenza, essere prevista una retribuzione per il personale partecipante si darà luogo ad una integrazione del presente contratto con la previsione delle quote spettanti.

Nella assegnazione degli incarichi possono essere applicati diversi criteri, come ad esempio:

- si dà precedenza a coloro che sono in possesso di specifiche competenze (eventualmente individuate dal Collegio dei Docenti);

- evitare la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse persone, in tal caso potrebbe essere favorita la rotazione per consentire una più ampia partecipazione;
- per il personale ATA, acquisita la necessaria disponibilità, si potrebbe procedere ad una distribuzione dei progetti in modo da coinvolgere tutti gli interessati (ovvero tutti coloro che hanno determinate competenze). Anche in questo caso è possibile prevedere una rotazione, per agevolare la più ampia partecipazione.

Art. 44 - Funzioni miste (le condizioni devono essere contenute in apposite convenzioni stipulate con gli Enti Locali)

Non sono previsti compensi per questa tipologia di funzione non essendo attivi servizi erogati all'utenza a seguito di convenzioni stipulate con gli enti locali.

Art. 45 - Accesso ed assegnazione degli incarichi

Il Dirigente Scolastico assunta la delibera del piano delle attività da parte del collegio dei docenti e del piano attività formulato dal DSGA provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e Ata fissando un termine entro il quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività. Ove il numero degli addetti indicato per ogni attività è inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai Docenti e ATA, il Dirigente Scolastico utilizza i criteri definiti nel confronto.

L'accesso alle attività da effettuare nell'istituzione scolastica può essere compensato in modo orario o forfettario se retribuite con il FIS.

Nell'affidamento dell'incarico sono indicati:

- a) La delibera del Collegio dei docenti;
- b) L'attività da effettuare;
- c) Il compenso da corrispondere (orario o forfettario).

Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dall'amministrazione.

CAPO IV

I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

Art. 46 – Fasce di oscillazione e individuazione dei criteri

1. L'orario flessibile (massimo di 10 minuti) si attua posticipando l'orario di inizio del lavoro o anticipando l'orario di uscita o avvalendosi di entrambe le facoltà, per brevi periodi dell'anno scolastico. L'eventuale periodo non lavorato è recuperato in data e orario concordati con il DSGA.
2. Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si terrà conto della posizione occupata nella graduatoria interna, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. In applicazione del disposto dell'art. 30 comma 4 punto c6) del CCNL 2019/21 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della vigilanza sugli alunni, della continuità, della regolarità e della qualità dei servizi.

Il Dirigente Scolastico, acquisito il parere del DSGA, dà riscontro formale alla richiesta entro 10 giorni tenendo conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l'assolvimento del servizio.

I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- a) la flessibilità non potrà riguardare il personale ausiliario addetto, secondo l'orario di lavoro assegnato, all'apertura/chiusura dei plessi scolastici e non potrà essere successiva all'orario di inizio delle lezioni e precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni;
- b) per il personale di segreteria la flessibilità non potrà riguardare il personale individuato all'avvio/chiusura delle operazioni di segreteria necessarie al regolare funzionamento degli uffici;
- c) la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di un'unità a presidio del servizio ai piani e all'ingresso dell'Istituto o dell'ufficio assegnato.

CAPO V

Criteria generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

Art. 47 - Criteri di applicazione

Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2019/21 all'art. 30 comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione:

- le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, chiamate telefoniche, ecc.) vengono effettuate tramite diversi canali (sito istituzionale e/o registro elettronico, etc.) dalle 7.15 entro le ore 17.00 dei giorni lavorativi escludendo la possibilità di ricorso a tali strumenti nei giorni festivi e nelle ore notturne. Con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme;
- analogamente le comunicazioni del personale all'amministrazione rispetteranno la medesima tempistica e modalità;
- è fatta salva la possibilità di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
- Nel caso in cui le autorità competenti, per motivi sanitari dispongano l'attivazione della D.D.I., vengono concordate le seguenti misure:
 - o le comunicazioni di servizio rivolte ai docenti avverranno esclusivamente tramite registro elettronico (o via e-mail), con un preavviso di almeno 2 giorni;
 - o nel caso in cui il personale debba essere contattato per motivi d'urgenza, la comunicazione non potrà avvenire comunque prima delle ore 7.15 e non dopo le ore 18.00 dei giorni lavorativi; nulla può essere imputato al personale nel caso in cui la comunicazione non avvenga in tale finestra di orario;
 - o Le riunioni degli Organi Collegiali, secondo il piano delle attività già deliberato, potranno essere convocate non oltre le ore 17.00 dei giorni dal lunedì al sabato, salvo casi di comprovata urgenza;
 - o Il personale ATA impiegato in modalità agile rispetta il proprio orario di servizio, come previsto dall'annuale piano delle attività del personale ATA.

CAPO VI

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica

Art. 48 – Adozione provvedimenti

1. Le conseguenze riferibili alle innovazioni tecnologiche e ai processi di innovazione/informatizzazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a:
 - esecuzione dei progetti comunitari;
 - adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);
 - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - supporto al piano PNRR;
 - supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;
 - altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative.
3. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.
4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica.
5. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.

TITOLO TERZO – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Liquidazione compensi

Art. 49 - Determinazione di residui

1. Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato nei tempi necessari per permettere all'Amministrazione di erogare il FIS entro i termini previsti dalla normativa (31.08) e al fine di destinare le risorse non utilizzate per il riconoscimento del maggior impegno nella cura alla persona ai collaboratori scolastici in servizio nelle scuole dell'infanzia e in subordine in funzione dei carichi di lavoro determinatisi in corso d'anno e non preventivati.

Art. 50 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I trattamenti economici accessori, previsti nel presente Contratto Integrativo di Istituto, sono finalizzati al conseguimento di adeguati livelli di efficienza e produttività del servizio scolastico e, pertanto, la loro erogazione dovrà corrispondere alle prestazioni effettivamente rese dal personale.
2. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
3. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
4. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.
5. I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato entro il 31/08 e compatibilmente con la disponibilità effettiva delle risorse finanziarie e delle economie sul proprio Punto Ordinante di Spesa.

Art. 51– Clausola di salvaguardia finanziaria

1. I budget assegnati ai Progetti e alle attività dovranno essere assolutamente rispettati. Potranno essere integrati solo previa nomina del Dirigente Scolastico verificata la disponibilità finanziaria e sentita la componente Sindacale. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Nel caso in cui le attività svolte siano inferiori o superiori alle ore previste, il dirigente potrà disporre, previa informazione alla parte sindacale, la compensazione tra le aree all'interno del compenso complessivamente definito per il comparto.

Art. 52 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria

1. La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla Relazione Tecnico-Finanziaria redatta dal DSGA e dalla Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico.

Art. 53 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2019/21 e del CCNL 2006/09 per le parti ancora in vigore.
2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente contratto integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.

In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva – questi ultimi.

CAPO II
Informazione ai sensi dell'art. 30 CCNL 2019/21

Art. 54 – Informazione sull'applicazione delle disposizioni contrattuali

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale (docente ed Ata) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali. In particolare, ai sensi dell'art.30, comma 10, lettera b3) il Dirigente scolastico comunica per ogni attività retribuita, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti fermo restando che in ogni caso non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

Sondrio, 7 febbraio 2025

Letto e sottoscritto

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

f.to Ombretta Meago

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

CISL SCUOLA – *f.to Elisa Ripamonti – f.to Giovanna Porta*

FLC/CGIL SCUOLA – *f.to Antonella Turcatti*

SNALS CONFSA SCUOLA – *f.to Giovanna Tampalini*

GILDA – *Assente*

ANIEF – *f.to Antonio Novembrini*

.....
Per copia conforme all'originale depositato agli atti della scuola con firma autografa degli interessati.

Sondrio, 7 febbraio 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ombretta Meago
Documento firmato digitalmente